

## **REGOLAMENTO DELL' A.R.I. – ASSOCIAZIONE RESTAURATORI D'ITALIA**

**Approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 16-02-2015.**

### **Articolo 1**

Il presente Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art 25 par e) ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del 16-02-2015 ai sensi e per gli effetti dell' art. 21 par. b) dello Statuto dell'Associazione "ARI Associazione Restauratori d'Italia", costituisce l'unica normativa interna all'Associazione medesima e ha validità fino ad approvazione di modifiche secondo quanto previsto dai già citati art .21 e 25 dello Statuto. Il Regolamento non può essere in conflitto con quanto previsto nello Statuto.

### **Articolo 2**

Lo scopo dell'"ARI Associazione Restauratori d'Italia", è quanto previsto e definito all'art.3 dello Statuto

### **Articolo 3**

Il numero degli Associati all'"ARI Associazione Restauratori d'Italia" è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che, come previsto dall'art. 6 dello Statuto, dimostrino di esercitare regolarmente la professione e che siano in possesso dei requisiti di qualifica all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali, così come disposto dalla normativa italiana vigente.

Possono altresì diventare soci dell'Associazione i cittadini stranieri in possesso di requisiti equipollenti a quelli previsti al precedente punto del presente articolo.

I soci in possesso della qualifica di restauratore in base alla normativa vigente sono "soci ordinari" e sono gli unici con diritto di voto. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale che verrà stabilita ed aggiornata annualmente dall'assemblea.

E' prevista la presenza di "Uditori" che non sono soggetti al pagamento di alcuna quota sociale e non hanno diritto di voto, ovvero cittadini italiani e stranieri impegnati nelle scuole di Alta Formazione ovvero iscritti a corsi istituiti ai sensi del DM 87/2009. Gli Uditori saranno tenuti ad iscriversi preventivamente per partecipare all'assemblea ed a versare *una tantum* un minimo contributo amministrativo

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né può essere soggetta ad alcuna rivalutazione.

### **Articolo 4**

I richiedenti sono tenuti a presentare domanda di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, corredandola di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 6 dello Statuto.

La domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente, deve essere datata e contenere la preventiva accettazione di tutte le norme contenute nello statuto, nel codice deontologico e nel presente regolamento nonché di tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti.

Il Consiglio Direttivo, esamina l'istanza e la documentazione prodotta, verifica, su base documentale, le effettive competenze tecnico-professionali del richiedente nel settore del restauro e, qualora sussistano tutti i requisiti necessari, delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nella sua prima riunione ordinaria, l'ammissione del socio.

In caso di rigetto della domanda, l'Assemblea ha, attraverso il Segretario, l'obbligo di riferire tramite comunicazione scritta all'interessato i motivi della decisione.

I soci iscritti, a seguito del pagamento della quota associativa, vengono inseriti in un Libro Soci dove sono riportati i dati anagrafici, indirizzo e recapiti. Il Libro Soci deve essere aggiornato periodicamente.

I soci iscritti possono essere inseriti in un elenco consultabile on line dove sono riportati i dati anagrafici, le modalità di esercizio della propria attività professionale, l'indirizzo mail, previa sottoscrizione di una liberatoria relativa alla privacy.

## **Articolo 5**

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare ai lavori assembleari e alle votazioni.

Il socio che non presenti domanda di recesso ai sensi dell'art 12 dello Statuto entro il 31 gennaio è tenuto al pagamento della relativa quota annuale.

Qualora non abbia provveduto al versamento della quota annuale per più di 3 (tre) anni consecutivi, cessa di far parte dell'Associazione e viene cancellato dal libro soci e dall'elenco on line.

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto, l'esclusione del socio è decisa insindacabilmente previo richiamo scritto del presidente, dal Consiglio Direttivo sentito il socio interessato e il Comitato dei Garanti; in tale delibera, che deve essere approvata da due terzi dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decide altresì in merito alla decorrenza e al regolamento dei rapporti. In tal caso il socio decaduto dall'Associazione, per poter ricoprire nuovamente la qualifica di socio, ed essere reinserito nel libro soci dovrà ripresentare la domanda di ammissione e versare sia la quota d'iscrizione che quella relativa all'anno in corso.

## **Articolo 6**

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto, la qualità di socio si perde per decesso, decadenza, dimissioni o radiazioni secondo quanto previsto dal già citato art.11 del medesimo Statuto nonché dagli artt.12 e 13.

## **Articolo 7**

L'assemblea è l'adunanza di tutti i soci. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità degli associati e le loro deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto, vincolano i soci ancorché assenti o dissenzienti, nonché il Consiglio Direttivo che le fa proprie e ne persegue il conseguimento.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno secondo quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, di norma, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Le assemblee sono convocate nella sede della Associazione o altrove dal Consiglio Direttivo entro 15 gg. dalla data dell'Assemblea a mezzo postale e/o fax e/o e-mail, indicando giorno, ora, luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione (art. 16 dello Statuto).

Il Bilancio viene inviato via e-mail anticipatamente o pubblicato in apposita sezione del sito dell'Associazione mentre gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, presso il Segretario dell'Associazione. I documenti preparatori relativi agli argomenti all'Ordine del Giorno sono inviati via e-mail e/o disponibili sul sito dell'associazione.

## **Articolo 8**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare solo i soci che hanno versato la quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta anche via fax e/o mail, da altro socio, ancorché membro del consiglio. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Il voto espresso con mezzo elettronico è individuale e connesso alle credenziali di accesso che devono essere conservate con diligenza e sotto la responsabilità dell'intestatario delle stesse.

## **Articolo 9**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il *quorum* deliberativo è in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati presenti votanti esclusi gli astenuti. Per le delibere assunte con votazioni on line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti

### **Validità dell'Assemblea:**

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti per la validità dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

Il Segretario redige il Verbale di Assemblea.

### **Svolgimento**

I soci che accedono ai lavori assembleari si registrano, entro l'orario stabilito dall' O.d.G., presso la Segreteria organizzativa, consentendo la verifica delle presenze e dei requisiti per la validazione dell'assemblea e la definizione del *quorum*.

Il Presidente dell'Assemblea dà inizio ai lavori con lettura dell'Ordine del Giorno cui segue l'approvazione degli argomenti e la variazione eventuale dell'ordine temporale. Qualora venga richiesto l'inserimento di argomenti non previsti, tali modifiche sono sottoposte alla votazione dell'assemblea.

Si procede quindi con l'esame degli argomenti elencati.

Nel caso che sia prevista una voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. In questo caso si può stabilire che di tali argomenti, quelli che richiedono approfondimento e dibattito, nonché deliberazioni, vengano messi all'O.d.G. dell'Assemblea successiva.

Durante il dibattito, il Presidente dell'Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato, rispettando l'ordine di iscrizione, e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati.

### **Votazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il voto può essere espresso:

- per appello nominale
- per alzata di mano
- con scheda segreta

Per una più ampia partecipazione dei soci le deliberazioni dell'assemblea possono essere assunte anche mediante votazione on-line, svolta con tecnologie elettroniche ed informatiche atte a garantire la sicurezza nel conteggio delle preferenze e il rispetto delle norme della privacy.

Possono essere sottoposti a voto on line solo temi che siano stati già oggetto di dibattito e/o adeguato approfondimento.

In caso di votazioni on-line le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

Il pagamento della quota sociale, che dà diritto di partecipazione all'Assemblea e al voto, potrà avvenire anche in sede di registrazione pre-assembleare, In caso di votazione on line e/o laddove non fossero già attive le credenziali di voto, il pagamento della quota associativa dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della data prevista per la votazione al fine consentire le procedure di accreditamento elettronico.

## **Deliberazioni**

Viene redatto verbale scritto, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni adottate vengono comunicate attraverso il verbale indirizzato personalmente via e-mail a tutti i soci entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea a cui si riferisce. I soci possono proporre eventuali revisioni al verbale, motivandole in maniera circostanziata, entro 15 giorni dal ricevimento. Dopo tale periodo il verbale si considera approvato e viene pubblicato in apposita sezione del sito web.

## **Articolo 10**

Le competenze dell'Assemblea Ordinaria sono quelle riportate all'art.19 dello Statuto

## **Articolo 11**

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto.

Il *quorum* deliberativo è in prima e seconda convocazione, il 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

Per deliberare inerenti modifiche dello Statuto è necessaria la presenza del 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare inerenti il cambiamento dello scopo sociale è comunque necessaria la presenza dei 2/3 degli aventi diritto.

Per le delibere assunte con votazioni on line il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati votanti, fatto salvo delibere inerenti modifiche dello Statuto per il quale il quorum deliberativo è rappresentato dal 50% + 1 degli associati aventi diritto di voto e modifiche dello scopo sociale per le quali è necessario il voto dei 2/3 degli aventi diritto

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del quorum deliberativo.

## **Articolo 12**

Le competenze dell'Assemblea Straordinaria sono quelle riportate all'art.21 dello Statuto

La disciplina di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è la stessa prevista per l'Assemblea Ordinaria.

## **Articolo 13**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo anche i Presidenti delle sedi territoriali.

Il consiglio direttivo può delegare tutti o alcuni dei suoi poteri, salvo quelli che la legge riserva espressamente al consiglio stesso, sia al presidente che, se nominato, ad un vice presidente. Nei

confronti dei terzi sarà sufficiente lo svolgimento di attività da parte del vice presidente vicario per attestare l'assenza ovvero l'impedimento del presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso. Il Consiglio Direttivo può determinare un rimborso delle spese effettivamente sostenute dai consiglieri per partecipare alle riunioni del consiglio direttivo nonché, ove espressamente autorizzati, all'espletamento di incarichi speciali.

#### **Compete al Segretario:**

- Svolgere il lavoro dell'ufficio di segreteria, coadiuvando gli Organi dell'Associazione
- Verbalizzare le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e quelle del Comitato Esecutivo in caso di impedimento, il Segretario può essere sostituito per questa incombenza da altra persona designata da chi presiede la riunione.
- Provvedere a tenere aggiornato il libro verbali dell'Associazione.

#### **Compete al Tesoriere:**

- Organizzare l'attività amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornate le registrazioni contabili e rendendole disponibili in qualsiasi momento ai controlli fiscali ed alla visione di ogni Associato che ne faccia richiesta
- Elaborare, o fare elaborare sotto la propria responsabilità, i Rendiconti Consuntivo e Preventivo
- Versare sul conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione tutte le somme ricevute dalla stessa
- Emettere mezzi di pagamento a nome e per conto dell'Associazione
- Rimborsare le spese deliberate ed opportunamente rendicontate dai componenti del Consiglio Direttivo e dai Soci specificatamente delegati.

#### **Elezioni delle Cariche Sociali del Consiglio Direttivo**

I candidati avranno la possibilità di far conoscere ai Soci il proprio programma elettorale e/o il proprio cv, utilizzando una apposita scheda informativa scaricabile dal sito e/o inviata via e-mail, tramite la Segreteria Organizzativa. Sempre attraverso la Segreteria Organizzativa potranno essere diffuse a tutti i soci osservazioni o commenti sui programmi entro i 10 gg. antecedenti la data delle elezioni. Il dibattito fra i candidati e/o i soci avrà formalmente termine all'inizio delle operazioni di voto.

I candidati e i soci potranno intervenire nel dibattito pre-elettorale anche utilizzando autonomamente canali diversi da quelli precedentemente previsti.

Costituiscono elettorato attivo tutti i soci effettivi.

All'inizio dell'apertura delle procedure di voto, l'Assemblea provvederà ad eleggere la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e da due altri membri, scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

La Commissione Elettorale potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo in carica. In ogni caso il Presidente ed i membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all'elezione medesima.

La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare in maniera insindacabile, la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricata di effettuare le operazioni di spoglio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea conterrà l'indicazione di date ed orari di apertura e chiusura del seggio, nonché le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. In caso di votazione on-line le modalità di voto, di volta in volta definite, saranno comunicate ai soci in tempo utile per l'espletamento del voto stesso.

E' possibile esprimere un numero di preferenze pari alla metà arrotondata per eccesso del numero dei membri da eleggere.

Subito dopo la chiusura del seggio avverranno le operazioni di spoglio da parte della Commissione Elettorale, quindi la proclamazione degli eletti cui seguirà la ratifica da parte dell'Assemblea.

#### **Articolo 14**

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, come disposto dall'art. 23 dello Statuto.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo postale e/o fax e/o e-mail con almeno 4 giorni di anticipo, ai componenti del Consiglio Direttivo. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di gravi necessità di natura logistico - organizzativa il Consiglio Direttivo può subire variazioni di data, orario o luogo. Tale evenienza deve essere comunicata entro 4 ore dall'ora originaria di convocazione tramite gli strumenti di cui al comma precedente o telefonicamente o a voce ad ogni componente del Consiglio Direttivo da parte del Presidente.

E' vietata al socio che riveste cariche sociali (Presidente, membro del Consiglio Direttivo), la partecipazione a qualsivoglia organo dirigenziale in qualunque altro tipo di associazione di restauratori, collaboratori restauratori o simili, pena la decadenza dalla carica, se non per mandato speciale o autorizzazione deliberati dall'Assemblea dell'A.R.I.

In mancanza di formale convocazione, come sopradescritto, il consiglio direttivo si ritiene comunque validamente costituito e atto a deliberare quando intervengono tutti i suoi membri.

Il Presidente compone l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo secondo le necessità dell'Associazione, sentito il vice - Presidente e consultati i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono proporre l'inserimento di ulteriori punti all'ordine del giorno purché comunicati al Presidente in tempo utile alla convocazione.

Nell'eventualità che punti dell'ordine del giorno non siano stati discussi durante il Consiglio Direttivo, devono essere portati in discussione come primi punti del successivo ordine del giorno a meno di valutazione di particolari urgenze da parte del Presidente.

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute di Consiglio Direttivo giustificando per iscritto al Presidente l'assenza dalla riunione dandone tempestiva comunicazione. Dopo la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive e/o a quattro riunioni anche non consecutive nel corso del medesimo anno del Consiglio Direttivo il consigliere assente deve rinnovare per iscritto la sua disponibilità a proseguire fattivamente la propria attività all'interno del Consiglio Direttivo. Il caso contrario, così come ulteriori due assenze consecutive, comportano la decadenza automatica dalla carica che deve essere comunicata per iscritto dal Presidente.

## **Articolo15**

### **Riunioni Consiglio Direttivo**

Fermo restando quanto disposto dallo statuto, le adunanze del consiglio direttivo devono essere verbalizzate con apposito verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario.

È compito del verbalizzante redigere il verbale della riunione, che dovrà indicare data, orario, luogo, ordine del giorno, presenze, assenze giustificate, assenze ingiustificate, riassunto delle discussioni ed esito delle eventuali votazioni.

È compito del verbalizzante inviare entro 6 giorni una copia del verbale al consiglio direttivo, per eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri.

Entro 48 ore dall'invio i Consiglieri possono inoltrare eventuali osservazioni e richieste di modifica; è facoltà del Presidente decidere se accogliere o meno le richieste. Trascorso tale periodo il verbale si ritiene approvato.

Il verbale deve essere reso disponibile entro 10 giorni dalla data di convocazione del Consiglio a cui si riferisce.

La pubblicazione avviene in apposita sezione del sito web.

### **Deliberazioni Consiglio Direttivo**

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte ai sensi dell'art 24 dello statuto

## **Articolo16**

Le competenze del Consiglio Direttivo sono quelle riportate all'art.25 dello Statuto

## **Articolo17**

### **Durata delle cariche e dimissioni**



Fermo restando quanto contenuto nell'art 28 dello Statuto, in caso di dimissioni di un numero di Consiglieri tale da far venir meno il numero minimo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, i consiglieri rimanenti provvedono alla loro sostituzione, cooptando nell'ordine i primi dei non eletti. I consiglieri cooptati decadranno al termine del mandato del consiglio.

In mancanza di un numero sufficiente di cooptati per raggiungere il numero minimo previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento vengono indette dal Consiglio Direttivo, convocando l'Assemblea Straordinaria, nuove elezioni entro trenta giorni, durante i quali il Consiglio Direttivo svolge le funzioni di ordinaria amministrazione e porta a compimento le sole attività già avviate.

Art 18

### **Sedi Territoriali**

L'Istituzione delle sedi territoriali avviene ai sensi dell'art 29 dello statuto

Art 19

### **Rapporti tra sede Nazionale e sedi Territoriali**

Fermo quanto disposto all'art 19 e 39 dello Statuto, competono alla sede nazionale:

- l'indirizzo generale dell'associazione nelle questioni professionali, normative e di formazione;
- i rapporti con istituzioni, enti, e associazioni nazionali e internazionali
- i rapporti con stampa, mass media e la gestione degli strumenti comunicativi dell'associazione
- l'organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche, pubblicazioni, a livello nazionale
- l'aggiornamento dei soci e la tenuta degli elenchi dei soci
- la formazione nazionale e gli indirizzi di formazione anche locale

Competono alle sedi territoriali, sempre nel rispetto degli indirizzi generali dell'associazione;

- l'indirizzo dell'attività della sede nel territorio;
- i rapporti con le istituzioni locali;
- l'organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello territoriale.

Art 20

### **Gestione patrimoniale delle sedi territoriali**

Le sedi territoriali verseranno alla sede nazionale, per gli scopi associativi generali, oltre alle quote associative, anche ogni altra entrata, ferma restando la possibilità di utilizzare per il proprio programma annuale eventuali fondi derivanti da atti di liberalità o i contributi economici reperiti, anche attraverso la previsione di quote per la partecipazione agli eventi formativi da parte dei partecipanti, per attività formative e/o eventi organizzati dalla sede locale,

La sede nazionale provvederà alle spese per gli eventi nazionali e contribuirà a quelli territoriali nella misura e secondo le determinazioni approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale e a ogni adempimento fiscale e di legge.

Ogni sede territoriale ha un'autonomia di spesa annuale pari ad Euro 10% della quota annuale di ogni suo associato.

Ogni sede territoriale si impegna ad inviare alla sede nazionale un rendiconto di cassa trimestrale.